CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE D'IRRIGAZIONE A DERIVARSI DAL FIUME PO

Art. 2 (Approvazione)

Su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali, entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla Societa'; di 200 metri dai canali di derivazione principali di privata proprieta' che la Societa' venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della Societa' concessionaria, sara' proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano gia' aperti, salvi i diritti acquistati sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

La proibizione rispetto ai canali gia' esistenti avra' effetto dal giorno della promulgazione della presente legge; rispetto ai nuovi dal giorno del tracciamento di ciascun di essi. Le contravvenzioni a queste disposizioni saranno punibili con una multa da lire cinquecento a mille, e cio' oltre l'obbligo al contravventore della riduzione delle cose nel pristino loro stato e del ristoro dei danni verso chi di ragione.

Versione in vigore dal 11 settembre 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione della costruzione di un canale d'irrigazione a derivarsi dal fiume Po
Estremi	Legge 25 agosto 1862, n. 776
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-della-costruzione-di-un-canale-d-irrigazione-a-derivarsi/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it